



COMUNE DI LODI VECCHIO

Provincia di Lodi

SETTORE VIGILANZA E COMMERCIO

Ufficio Polizia Locale

ORDINANZA SINDACALE N. 6 DEL 15/06/2022

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MISURE DI PREVENZIONE INCENDI IN PROPRIETA' PRIVATA IN ADIACENZA ALLA SEDE FERROVIARIA.

IL SINDACO

VISTA la nota di RFI Rete Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Direzione Operativa Infrastrutture – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Bologna – Ufficio Territoriale Emilia, pervenuta agli atti del Comune di Lodi Vecchio – prot. 7372 del 07.06.2022, avente ad oggetto “Richiesta di ordinanza contingibile ed urgente per misure di prevenzione incendi in proprietà privata in adiacenza alla sede ferroviaria”, nella quale si richiede al Sindaco l’emissione di un’ordinanza recante le seguenti prescrizioni:

- obbligo a carico dei proprietari dei terreni confinanti con le linee ferroviarie di provvedere al rispetto delle distanze di sicurezza dalle rotaie di alberi, piante, siepi e altro materiale combustibile, come previsto dagli artt. 38, 52, 55, 56 e 63 del d.P.R. 753/1980;
- obbligo a carico dei possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti al pascolo o incolti, adiacenti alle linee ferroviarie, di tenere sgombri i terreni fino a 20 metri dal confine ferroviario da materiale combustibile (come balle di fieno, erbe secche, sterpaglie, ecc.) e di circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, mediante una striscia di terreno, solcato dall’aratro è larga non meno di 5 metri, da tenersi costantemente priva di seccume vegetale.

RAVVISATA, ai sensi dell’art. 54, comma quarto, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, la sussistenza del requisito di contingibilità, stante il potenziale pericolo di incendio di materiali combustibili presenti nelle fasce di terreno adiacenti la sede ferroviaria, specie nella stagione estiva, nonché del requisito dell’urgenza in quanto risulta necessario adempiere senza indugio agli obblighi previsti dal presente provvedimento.

DATO ATTO che non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e a coloro potenzialmente individuabili ai sensi degli artt. 7 e 9 della Legge n. 241/1990 e s.m.s., attese le particolari esigenze del procedimento dettate dall’urgente esigenza di salvaguardia della salubrità e incolumità pubblica.

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.s.

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale

ORDINA

con provvedimento contingibile ed urgente, a tutti i proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo, dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Lodi Vecchio, ciascuno per la particella catastale di propria competenza:

- di provvedere al rispetto delle distanze di sicurezza dalle rotaie di alberi, piante, siepi e altro materiale combustibile, come previsto dagli artt. 38, 52, 55, 56 e 63 del d.P.R. 753/1980;
- di tenere sgombri i terreni fino a 20 metri dal confine ferroviario da materiale combustibile (come balle di fieno, erbe secche, sterpaglie, ecc.) e di circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, mediante una striscia di terreno, solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri, da tenersi costantemente priva di seccume vegetale.

DEMANDA

il controllo del rispetto della presente ordinanza alle Forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di propria competenza e al personale autorizzato all'accesso alle aree ferroviarie secondo quanto disposto dal d.P.R. 753/80.

AVVERTE

che l'inottemperanza a quanto disposto dal presente provvedimento prevede il differimento all'Autorità Giudiziaria per la violazione dell'art. 650 del Codice Penale.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga:

- pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- inviato a:
 - Rete Ferroviaria Italiana – Unità Territoriale Emilia;
 - Prefettura di Lodi;
 - Questura di Lodi;
 - Polizia Ferroviaria
 - Stazione Carabinieri Lodi Vecchio.

INFORMA

che a norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 07-8-1990 n. 241, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06-12-1971 n. 1034 e del D. Lgs. 104 del 02.07.2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge entro 60 gg. dalla notifica del provvedimento, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

Il Sindaco
Lino Osvaldo Fenssari

